Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 19 maggio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 518.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella *A*).

Art. 2.

E' sospeso per l'esercizio finanziario 1938-39 il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, numero 896.

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle *B* e *C*).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle *D* ed *E*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	3.900.000 —
2	Spese per le biblioteche	12.000 —
3	Manutenzione di locali	55.000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*)	31.600 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	72.000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale della Amministrazione centrale	110.000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero — Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	248.400 —
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 53 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	50.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	265.000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	46.000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170.500 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	4.000 —
13	Spese casuali	81.500 —
14	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		5.046.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*)	77.000.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		77.200.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.	
18	Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*)	117.000.000 —
19	Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	86.000.000 —
20	Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	7.800.000 —
21	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex-regime — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130	2.210.000 —
22	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (*Spese fisse*)	1.500.000 —
23	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellierie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	25.000 —
24	Custodia a manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti	324.000 —
25	Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042	5.000 —
26	Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (articoli 138 e 139 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	106.000 —
27	Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
28	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	85.000 —
29	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	15.000 —
		215.070.000 —
	SPESE DI GIUSTIZIA.	
30	Indennità supplementare per il raggiungimento del minimo garantito dello Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675) (*Spesa obbligatoria*)	1.300.000 —
31	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lett. *B* e art. 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e art. 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149) (*Spesa obbligatoria*)	2.250.000 —
32	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile. (*Spesa obbligatoria*)	17.800.000 —
		21.350.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
33	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
34	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica. (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero)	10.000 —
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297)	20.000 —
36	Spese per i servizi relativi agli Amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595. (Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria)	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli Amministratori giudiziari (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
38	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595	*per memoria*
39	Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del Regio decreto-legge 16 aprile 1935-XIV, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059)	*per memoria*
40	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36)	180.000 —
41	Indennità di viaggio e di soggiorno e gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale incaricata dell'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e articolo 14 del Regio decreto 10 febbraio 1937, numero 228)	*per memoria*
42	Premi di operosità e di rendimento da corrispondere per prestazioni relative all'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e articolo 14 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228)	*per memoria*
		210.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	
43	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	12.000.000 —
44	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale	79.000.000 —
45	Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi - Spese per le scuole agenti di custodia e per il Museo criminale - Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente	1.635.000 —
46	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	62.000.000 —
47	Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione (art. 11 del Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 e art. 25 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835); nei riformatori giudiziari (art. 215 del codice penale), negli stabilimenti penali per i minorenni (art. 142 del Codice penale) e nei centri di rieducazione (art. 1 del citato Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) esclusi quelli ospitati nei Centri di osservazione (art. 8 del Regio decreto-legge anzidetto) - Provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per gli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; rette a istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato	11.000.000 —
48	Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena	16.200.000 —
49	Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena	1.700.000 —
50	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*)	470.000 —
		184.005.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
51	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*)	30.000 —
52	Retribuzione al personale avventizio	30.000 —
53	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*)	10.000 —
		70.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	
54	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena	780.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.046.000 —
	Debito vitalizio	77.200.000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	215.070.000 —
	Spese di giustizia	21.350.000 —
	Spese per servizi speciali	210.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	184.005.000 —
	Totale della categoria I - Parte ordinaria	502.881.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	70.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	780.000 —
	Totale della categoria I - Parte straordinaria	850.000 —
	Totale Categoria I (ordinaria e straordinaria)	503.731.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	503.731.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	PARTE I. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	2.100.000 —
2	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	4.970.000 —
3	Contributi e concorsi di Provincie e Comuni	31.638 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi	260.000 —
b)	Ritenute per assicurazioni obbligatorie	7.000 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaro (articolo 36 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
d)	Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia	65.000 —
e)	Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (articolo 21 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666)	40.000 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per controvvenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi	100.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	7.573.638 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
5	Proventi straordinari diversi:	
a)	Onorari prescritti	94.000 —
b)	Proventi vari	45.000 —
c)	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
6	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.600.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1.739.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
7	Sopravanzi da reimpiegare	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	1.739.000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SPESE	
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Ritenute per imposta complementare sul reddito	24.800 —
d)	Ritenute per addizionali due per cento alle imposte dirette erariali	9.900 —
e)	Ritenute pel fondo di garanzia	4.200 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	4.900 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
9	Entrate di spettanza di terzi:	
a)	Onorari a notari cessati od ai loro eredi	305.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	60.000 —
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666)	1.960.000 —
d)	Entrate diverse	615.000 —
		3.453.800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	7.573.638 —
	Totale del titolo I (entrate ordinarie)	7.573.638 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Proventi diversi	139.000 —
	Contributo dello Stato	*per memoria*
	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.600.000 —
	Totale della categoria I (parte straordinaria)	1.739.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Sopravanzi da reimpiegare	*per memoria*
	Totale del titolo II (entrate straordinarie)	1.739.000 —
	Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie)	9.312.638 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nella spesa	3.453.800 —
	Totale generale della entrata	12.766.438 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	7.573.638 —
	Parte straordinaria	1.739.000 —
		9.312.638 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (parte straordinaria).	*per memoria*
	Totale delle categorie I e II	9.312.638 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	3.453.800 —
	Totale generale	12.766.438 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	PARTE II. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Spese patrimoniali:	
a)	Locali e mobili	140.000 —
b)	Imposte e tasse	50.000 —
c)	Oneri patrimoniali	*per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	5.789.158 —
b)	Personale - Pensioni	1.200.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile	120.000 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	80.000 —
e)	Sussidi	20.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali	125.000 —
g)	Locali in affitto	690.000 —
h)	Spese di ufficio	180.000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	120.300 —
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
b)	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione — Spese per ritiro di atti dei notari cessati	109.600 —
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	60.000 —
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero	6.580 —
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	30.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	25.000 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	10.000 —
h)	Spese dei concorsi per nomine a notaio (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
i)	Spese casuali	6.000 —
l)	Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia	65.000 —
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie)	45.000 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	31.000 —
6	Fondo per le spese impreviste	150.000 —
	Totale delle spese ordinarie	9.232.638 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	*per memoria*
b)	Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.)	80.000 —
		80.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Reimpiego di sopravanzi	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	80.000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
b)	Imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	24.800 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
d)	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali	9.900 —
e)	Ritenute per il Fondo di garanzia	4.200 —
f)	Ritenuta per tassa di bollo	4.900 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
10	Somme dovute a terzi:	
a)	Onorari a notari cessati o ai loro eredi	305.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	60.000 —
c)	Contributi alla Cassa nazionale del notariato in relazione ai versamenti a carico dei notari (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666)	1.960.000 —
d)	Somme dovute a diversi	615.000 —
	Totale delle gestioni speciali	3.453.800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	9.232.638 —
	Totale del titolo I (spese ordinarie)	9.232.638 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	80.000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	*per memoria*
	Totale del titolo II (spese straordinarie)	80.000 —
	Totale della spesa (ordinaria e straordinaria)	9.312.638 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate	3.453.800 —
	Totale generale delle spese	12.766.438 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	—	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	9.312.638 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	*per memoria*
	Totale	9.312.638 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle entrate	3.453.800 —
	Totale generale	12.766.438 —
	RIEPILOGO	
	—	
	Entrate	12.766.438 —
	Spese	12.766.438 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Interessi sui fondi in deposito	13.000 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	5.000 —
3	Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti	22.000 —
		40.000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe	620.000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario	5.000 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio	2.000 —
		631.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo massa generale del Corpo	10.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	40.000 —
	Gestione massa generale del Corpo	631.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	671.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo	10.000 —
	Totale delle spese straordinarie	12.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	550.000 —
	Totale generale delle entrate	1.233.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	683.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	550.000 —
	Totale generale delle entrate	1.233.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *E.*

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti	35.800 —
2	Sussidi e borse di studio a figli di agenti	5.000 —
3	Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa	500 —
4	Spese generali di amministrazione	1.300 —
5	Spese casuali	1.400 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del fondo profitti	5.000 —
		49.000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	530.000 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti	51.000 —
9	Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti	32 000 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	500 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	500 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	11.000 —
13	Spese casuali	6.000 —
		631.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo	1.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	550.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione fondo profitti	49.000 —
	Gestione massa generale del Corpo	631.000 —
	Totale delle spese ordinarie	680.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione fondo profitti	2.000 —
	Gestione massa generale del Corpo	1.000 —
	Totale delle entrate straordinarie	3.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	550.000 —
	Totale generale delle spese	1.233.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	683.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	550.000 —
	Totale generale delle spese	1.233.000 —
	RIEPILOGO.	
	Entrate	1.233.000 —
	Spese	1.233.000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938-XVI, n. 519.

Approvazione dei due Protocolli stipulati in Brusselle il 1° giugno 1935 e firmati dall'Italia il 21 dicembre 1937, riguardanti emendamenti alla Convenzione internazionale di Parigi del 13 ottobre 1919, relativa alla regolamentazione della navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione ai due Protocolli di Brusselle portanti la data del 1° giugno 1935 e concernenti emendamenti alla Convenzione internazionale di Parigi del 13 ottobre 1919 per la navigazione aerea;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai due Protocolli stipulati in Brusselle il 1° giugno 1935, riguardanti emendamenti alla Convenzione relativa alla regolamentazione della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 e propriamente: uno relativo ad emendamenti agli articoli 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 34, 35 e 39 e all'aggiunta di un nuovo articolo 25-*bis* alla Convenzione anzidetta e l'altro relativo ad emendamenti all'annesso *H* della Convenzione stessa.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dai Protocolli medesimi.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 128. — MANCINI.

Protocollo relativo ad emendamenti alla Convenzione internazionale aerea di Parigi del 13 ottobre 1919.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne a, au cours de sa vingt-troisième session, tenue à Bruxelles sous la Présidence de M. le Lieutenant-Colonel Daumerie, assisté de M. Albert Roper, Secrétaire Général, décidé de réunir dans le présent Protocole une série de modifications à la Convention, approuvées au cours de ses dix-huitième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième sessions.

Ces modifications, comportant des émendements aux articles 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 34, 35 et 39, ainsi que l'adjonction d'un nouvel articles 25-*bis*, seront rédigées comme suit en français, en anglais et en italien:

ART. 4. — Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite (*une phrase supprimée*) devra, dès qu'il s'en apercevra, atterrir en dehors de la zone interdite, le plus tôt et le plus près possible, sur l'un des aérodromes de l'Etat indûment survolé.

ART. 6. — Les aéronefs ont la nationalité de l'Etat sur le registre duquel ils sont immatriculés (*une phrase supprimée*).

ART. 7. — L'immatriculation des aéronefs visés dans l'article précédent sera faite conformément aux lois et aux dispositions spéciales de chaque Etat contractant, *à condition toutefois de se conformer aux stipulations de l'Annexe A.*

ART. 9. — Les Etats contractants transmettront à la Commission Internationale de Navigation Aérienne, *à des intervalles de temps fixés par cette Commission,* des copies *de leur registre matricule et* des inscriptions et radiations d'inscription effectuées sur *ce registre.*

CHAPITRE III.

(Titre):

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ.

Licences du personnel. Appareils de radiocommunications.

ART. 12. — *Chaque* membre *de l'équipage* d'un aéronef, *ayant à bord une fonction relative à la* conduite *ou à la sécurité du vol, doit* être pourvu de *la* licence *correspondant à la fonction qu'il doit remplir,* délivrée ou rendue exécutoire par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité, *dans les conditions fixées par l'Annexe E.*

ART. 13. — *Les* certificats de navigabilité, délivrés, *dans les conditions* fixées par l'Annexe B, par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité, ou rendus exécutoires *par cet Etat,* seront reconnus valables par les autres Etats *tant que l'aeronef conservera cette nationalité.*

Les licences délivrées, *dans les conditions* fixées par l'Annexe E, par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité, ou rendues exécutoires *par cet Etat,* seront reconnues valables par les autres Etats. *Toutefois,* chaque Etat a le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation dans les limites et au dessus de son propre territoire, les licences *délivrées* à l'un de ses ressortissants par un autre Etat contractant *ou rendues exécutoires par cet Etat.*

Les certificats de navigabilité et les licences *seront* établis conformément aux *modèles prevus dans* les Annexes B et E.

ART. 14. — Un aéronef ne pourra être *muni* d'aucune *station émettrice de radiocommunications* sans une licence spéciale délivrée par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité.

L'obligation *d'installer des stations de radiocommunications à bord des aéronefs engagés dans la navigation internationale,* les conditions *d'utilisation* de ces *stations et les conditions de délivrance des licences susvisées seront fixées par l'Annexe I.*

ART. 16. — Chaque Etat contractant aura le droit d'édicter, au profit de ses aéronefs nationaux, des réserves et restrictions concernant le transport de personnes *et de choses par aéronef* entre deux points de son territoire:

(a) *Moyennant rémuneration de quelque nature qu'elle soit;*

(b) ***Même sans rémuneration, si le transport est effectué par une entreprise de transport aérien, sauf s'il s'agit pour cette entreprise d'un transport nécessaire au fonctionnement propre des service aériens qu'elle assure.***

ART. 19. — Tout aéronef se livrant à la navigation internationale doit être muni de:

(*a*) Un certificat d'immatriculation, conformément à l'Annexe A;

(*b*) Un certificat de navigabilité, conformément à l'Annexe B;

(*c*) Les licences du commandant, des pilotes et des *membres* de l'équipage, conformément à l'Annexe E;

(*d*) S'il transporte des passagers: la liste nominale de ceux-ci;

(*e*) S'il transporte des marchandises: *les lettres de transport aérien* et le manifeste;

(*f*) Les livres de bord, conformément à l'Annexe C;

(*g*) S'il est muni d'*une ou de stations de radiocommunications*: la licence prévue à l'article 14.

ART. 25. — Chacun des Etats contractants s'engage à prendre les mesures propres à assurer que tous aéronefs naviguant au-dessus de son territoire ainsi que tous aéronefs portent la marque de sa nationalité et en quelque lieu qu'ils se trouvent, se conformeront aux *dispositions* prévues à l'Annexe D.

Toutefois, cette obligation ne subsiste, pour les aéronefs d'un Etat contractant qui naviguent au-dessus du territoire d'un Etat non-contractant, que dans la mesure où la réglementation de cet Etat n'est pas en conflit avec les dispositions de l'Annexe D.

Chacun des Etats contractants s'engage à assurer la poursuite et les punitions des contrevenants.

ART. 25-*bis*. — *Les Etats contractants auront la faculté d'interdire, sur leur territoire, tous lancements ou jets en cours de route, en dehors du lest ou d'engins dont le lancement ou le jet est prevu par la Convention ou ses Annexes ou nécessaire à la sécurité de la navigation.*

ART. 26. — Le transport par aéronef des explosifs, armes *à feu* et munitions, *ainsi que tous engins ou moyens* de guerre *visés dans les conventions internationales,* est interdit, *sauf permission spéciale de l'Etat survolé.*

Toutefois, le transport des explosifs ou engins nécessaires au fonctionnement ou à la conduite de l'aéronef n'est pas interdit.

ART. 34. — Il sera institué, sous le nom de Commission Internationale de Navigation Aérienne, une Commission internationale permanente placée sous l'autorité de la Société des Nations.

Chaque Etat contractant ne pourra avoir plus de deux représentants à la Commission.

Chaque Etat représenté à la Commission aura une voix.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne déterminera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siège permanent, mais elle sera libre de se réunir en tels endroits qu'elle jugera convenable.

Cette Commission aura les attributions suivantes:

(*a*) Recevoir les propositions de tout Etat contractant, ou lui en adresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de la présente Convention; notifier les changements adoptés;

(*b*) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article et par les articles 9, 13 (*un article supprimé*), 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention;

(*c*) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes *autres que l'Annexe H*;

(*d*) Centraliser et communiquer aux Etats contractants les informations de toute nature concernant la navigation aérienne internationale;

(*e*) Centraliser et communiquer aux Etats contractants tous les renseignements d'ordre *radioélectrique,* météorologique et médical, intéressant la navigation aérienne;

(*f*) Assurer la publication de cartes pour la navigation aérienne, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

(*g*) Donner des avis sur les questions que les Etats pourrant soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l'une quelconque des Annexes pourra être apportée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, lorsque ladite modification aura été approuvée par les trois quarts du total des voix des Etats représentés à la session et les deux tiers du total possible des voix qui pourraient être exprimées si tous les Etats étaient représentés. Cette modification aura plein effet dès qu'elle aura été notifiée, par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, à tous les Etats contractants.

Toute modification proposée aux articles de la présente Convention sera discutée par la Commission Internationale de Navigation Aérienne, qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature ne pourra être proposée à l'acceptation des Etats contractants, si elle n'a été approuvée par les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la Convention (exception faite des Annexes) doivent, avant de porter effet, être expressément adoptées par les Etats contractants.

Les dépenses de la Commission Internationale de Navigation Aérienne seront supportées par les Etats contractants dans la proportion fixée par ladite Commission.

Les frais occasionnés par l'envoi de délégations techniques seront supportés par leurs Etats respectifs.

ART. 35. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à coopérer autant que possible aux mesures internationales relatives à:

(*a*) La centralisation et la distribution des informations météorologiques, soit statistiques, soit courantes ou spéciales, conformément aux dispositions de l'Annexe G;

(*b*) La publication de cartes aéronautiques unifiées, ainsi que l'établissement d'un système uniforme de repères aéronautiques, conformément aux dispositions de l'Annexe F;

(*c*) L'*utilisation* de la *radioélectricité* dans la navigation aérienne, l'établissement des stations *radioélectriques* nécessaires, ainsi que l'observation *de la réglementation relative aux services radioélectriques* internationaux, *visée à l'Annexe I.*

ART. 39. — Les dispositions de la présente Convention sont complétées par *des* Annexe A à *I* qui, sous réserve de la disposition de l'article 34, alinéa (*c*), ont la même valeur (*sept mots supprimés*) que la Convention elle-même.

Les Soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, les modifications ci-dessus, qui sont proposées à l'acceptation definitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratification seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications; les modifications ci-dessus deviendront *ipso facto* parties intégrantes de la Convention.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire Général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant Règlementation de la Navigation aérienne.

Fait à Bruxelles, le premier juin mil neuf cent trente-cinq, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

DAUMERIE,
Président de la Vingt-troisième Session de la C.I.N.A.

ALBERT ROPER,
Secrétaire Général de la C.I.N.A.

TESTO INGLESE

The International Commission for Air Navigation, in the course of its twenty-third session held in Brussels under the presidency of Lieutenant-Colonel Daumerie, assisted by Mr. Albert Roper, Secretary-General, decided to assemble in the present Protocol a series of modifications of the Convention, which were approved in the course of its eighteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second and twenty-third sessions.

These modifications, which involve amendments to articles 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 34, 35 and 39, as well as the insertion of a new article 25 *bis*, shall read as follows in French, in English and in Italian:

(Fin qui traduzione)

ART. 4. — *Every aircraft which finds itself above a prohibited area shall, as soon as aware of the fact* (a phrase deleted), *land as soon as possible outside the prohibited area at one of the nearest aerodromes of the State unlawfully flown over.*

ART. 6. — *Aircraft possess the nationality of the State on the register of which they are entered* (a phrase deleted).

ART. 7. — *The registration of aircraft referred to in the last preceding Article shall be made in accordance with the laws and special previsions of each contracting State*, provided however that the stipulations of Annex A shall be complied with.

ART. 9. — *The contracting States shall transmit to the International Commission for Air Navigation*, at intervals fixed by that Commission, *copies of registrations and of cancellations which have been entered on their official register.*

CHAPTER III.
(Title):

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS.
Licences of crew. Radiocommunication apparatus.

ART. 12. — Each *member of the crew of* an *aircraft*, who performs duties in the aircraft in connection with its operation or safety in flight, *shall be provided with a licence* corresponding to the duties he is to perform, *issued or rendered valid by the State whose nationality the aircraft possesses*, on *the conditions* fixed by *Annex E.*

ART. 13. — *Certificates of airworthiness issued in accordance with the* conditions fixed *by Annex B, by the State whose nationality the aircraft possesses, or rendered valid by* such State, *shall be recognised as valid by the other States* so long as the aircraft retains that nationality.

Licences issued, in accordance with the conditions fixed by *Annex E, by the State whose nationality the aircraft possesses or rendered valid by* such State, *shall be recognised as valid by the other States.* Provided that, *each State has the right to refuse to recognise for the purpose of flights within the limits of and above its own territory, licences* issued *to one of its nationals by another contracting State* or rendered valid by such State.

Certificates of airwothiness and licences will be drawn up *in* conformity *with the* models provided for in *Annexes B and E.*

ART. 14. — An *aircraft* may not *be* provided with a transmitting radiocommunication station *without a special licence issued by the State whose nationality the aircraft possesses.*

The obligation to instal radiocommunication stations in *aircraft* engaged in international navigation, *the conditions* as to the use of such stations and the conditions as to the issue of the abovementioned licences *shall* be fixed *by* Annex I.

ART. 16. — *Each contracting State shall have the right to establish reservations and restrictions in favour of its national aircraft in connection with the carriage of persons and* things by aircraft *between two points on its territory*:

(*a*) For hire or reward (of any nature whatsoever);

(*b*) Even without remuneration, if the transport is effected by an air transport undertaking, save, in the case of such undertaking, the transport necessary for the proper working of the air services which it carries out.

ART. 19. — *Every aircraft engaged in international navigation shall be provided with*:

(*a*) *A certificate of registration in accordance with Annex A;*

(*b*) *A certificate of airworthiness in accordance with Annex B;*

(*c*) *Licences of the commanding officer, pilots and* members of the *crew in accordance with Annex E;*

(*d*) *If it carries passengers, a list of their names;*

(*e*) *If it carries freight,* air consignment notes *and manifest;*

(*f*) *Log books in accordance with Annex C;*

(*g*) *If* provided *with* a radiocommunication station or stations, *the licence prescribed by Article* 14.

ART. 25. — *Each contracting State undertakes to adopt measures to ensure that every aircraft flying above the limits of its territory and that every aircraft, wherever it may be, carrying its nationality mark, shall comply with the* provisions *contained in Annex D.*

This obligation, however, applies to aircraft of a contracting State, when flying above the territory of a non-contracting State, only in so far as the regulations of the latter State are not in conflict with the provisions of Annex D.

Each of the contracting States undertakes to ensure the prosecution and punishment of all persons contravening these provisions.

ART. 25-*bis*. — The contracting States shall have the faculty of prohibiting in their territory the discharge or dropping of objects in course of route other than ballast or devices the discharge or dropping of which is provided for by the Convention or its Annexes or necessary for safe navigation.

ART. 26. — *The carriage by aircraft of explosives, firearms and munitions,* as well as all engines or instruments *of war* referred to in the international conventions *is* prohibited except by special permission of the State flown over.

Nevertheless, the carriage of the explosives or engines necessary for the working or handling of the aircraft is not prohibited.

ART. 34. — *There shall be instituted, under the name of the International Commission for Air Navigation, a permanent Commission placed under the direction of the League of Nations.*

Each contracting State may have not more than two representatives on the Commission.

Each State represented on the Commission shall have one vote.

The International Commission for Air Navigation shall determine the rules of its own procedure and the place of its permanent seat, but it shall be free to meet in such places as it may seem convenient.

The duties of this Commission shall be:

(*a*) *To receive proposals from or to make proposals to any of the contracting States for the modification or amendment of the provisions of the present Convention, and to notify changes adopted;*

(*b*) *To carry out the duties imposed upon it by the present Article and by Articles* 9, 13 (one Article deleted), 15, 16, 27, 28, 36 *and* 37 *of the present Convention;*

(*c*) *To amend the provisions of the Annexes* other than Annex H;

(*d*) *To collect and communicate to the contracting States informations of every kind concerning international air navigation;*

(*e*) *To collect and communicate to the contracting States all information relating to* radioelectricity, *meteorology and medical science which may be of interest to air navigation;*

(*f*) *To ensure the publication of maps for air navigation in accordance with the provisions of Annex F;*

(*g*) *To give its opinion on questions which the States may submit for examination.*

Any modification of the provisions of any one of the Annexes may be made by the International Commission for Air Navigation when such modification shall have been approved by three-fourths of the total votes of the States represented at the Session and twothirds of the total possible votes which could be cast if all the States were represented. Such modification shall become effective from the time when it shall have been notified by the International Commission for Air Navigation to all the contracting States.

Any proposed modification of the Articles of the present Convention shall be examined by the International Commission for Air Navigation, whether it originates with one of the contracting States or with the Commission itself. No such modification shall be proposed for adoption by the contracting States, unless it shall have been approved by at least two-thirds of the total possible votes.

All such modifications of the Articles of the Convention (but not of the provisions of the Annexes) must be formally adopted by the contracting States before they become effective.

The expenses of the International Commission for Air Navigation shall be borne by the contracting States in the proportion fixed by the said Commission.

The expenses occasioned by the sending of technical delegations will be borne by their respective States.

ART. 35. — *The High Contracting Parties undertake, as far as they are respectively concerned, to co-operate as far as possible in international measures concerning:*

(*a*) *The collection and dissemination of statistical, current and special meteorological information, in accordance with the provisions of Annex G;*

(*b*) *The publication of standard aeronautical maps, and the establishment of a uniform system of ground marks for flying, in accordance with the provisions of Annex F;*

(*c*) *The use of* radioelectricity *in air navigation, the establishment of the necessary* radioelectric *stations, and the observance of regulations* concerning *international* radioelectric services, referred to in Annex I.

ART. 39. — *The provisions of the present Convention are completed by Annexes A to I, which, subject to Article 34 (c), shall have the same effect* (nine words deleted) *as the Convention itself.*

(*Traduzione*)

The Undersigned, duly authorized, declare that they accept, in the name of the States they represent, the aforesaid modifications, which are proposed for final acceptance by the Contracting States.

The present Protocol shall remain open for signature by the States which are now Contracting Parties to the Convention; it shall be ratified and the ratifications shall be deposited as soon as possible at the permanent seat of the Commission.

It will come into force as soon as the States which are now Contracting Parties to the Convention shall have effected the deposit of their ratifications; the above modifications shall *ipso facto* become integral parts of the Convention.

A certified true copy of the present Protocol shall be transmitted by the Secretary-General to all the Contracting States, as well as to the other States signatory to the Convention relating to the Regulation of Air Navigation.

Done at Brussels, this first day of June, one thousand nine hundred and thirty-five, in a single copy, which shall be deposited in the Archives of the Commission.

DAUMERIE,
President of the Twenty-third Session of the C.I.N.A.

ALBERT ROPER,
Secretary General of the C.I.N.A.

TESTO ITALIANO

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerea ha, nel corso della sua ventitreesima sessione tenuta a Brusselle sotto la Presidenza del Tenente Colonnello Daumerie, assistito dal sig. Alberto Roper, Segretario Generale, deciso di riunire nel presente Protocollo una serie di modificazioni alla Convenzione, approvate nel corso delle sue diciottesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima e ventitreesima sessioni.

Queste modifiche, che apportano emendamenti agli articoli 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 34, 35 e 39, come l'aggiunta di un nuovo articolo 25 *bis*, saranno redatte come segue in francese, in inglese e in italiano:

(*Fin qui traduzione*)

ART. 4. — *Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovrà, appena se ne accorga,* (una frase soppressa) *atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, su uno degli aerodromi più vicini dello Stato indebitamente* sorvolato.

ART. 6. — *Ogni aeromobile ha la nazionalità dello Stato sul registro del quale è iscritto* (una frase soppressa).

ART. 7. — *L'immatricolazione degli aeromobili prevista nel precedente articolo sarà fatta in conformità delle leggi e delle disposizioni speciali di ogni Stato contraente* a condizione di uniformarsi alle clausole dell'Allegato A.

ART. 9. — *Gli Stati contraenti* trasmetteranno *alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea,* a intervalli di tempo fissati da questa Commissione, *copia* del loro registro matricola e *delle iscrizioni e delle radiazioni che sono state effettuate* su questo registro.

CAPITOLO III.

(Titolo):

CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ.

Licenze del personale Stazioni radio.

ART. 12. — Ogni *membro* dell'equipaggio d'un *aeromobile* che abbia a bordo un incarico relativo alla guida o alla sicurezza del volo, deve *essere provvisto* della *patente* corrispondente alla propria funzione, *rilasciata o resa valida dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità,* alle condizioni fissate nell'Allegato E.

ART. 13. — *I certificati di navigabilità, rilasciati,* alle condizioni fissate nell'*Allegato B, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità, o resi validi da questo Stato, saranno riconosciuti validi dagli altri Stati* per tutto il tempo che l'aeromobile conserverà questa nazionalità.

Le licenze rilasciate alle condizioni fissate dall'*Allegato E, dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità, o rese esecutive* da questo Stato, *saranno riconosciute valide* dagli *altri Stati. Ogni Stato ha, però, il diritto di non riconoscere per la circolazione aerea, nei limiti e al disopra del proprio territorio, le licenze* rilasciate *a un suo cittadino da un altro Stato contraente,* o rese esecutive da questo Stato.

I certificati di navigabilità e le licenze saranno stabiliti conformemente ai modelli previsti negli *Allegati B e E.*

ART. 14. — *Nessun* aeromobile *potrà* essere munito di stazioni radio trasmittente *senza* una *speciale licenza rilasciata dallo Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.*

L'obbligo di installazione di stazioni radio a bordo *di aeromobili* in servizio di navigazione internazionale, le *condizioni* di utilizzazione di queste stazioni e le condizioni di rilascio delle licenze suddette saranno fissate dall'Allegato I.

ART. 16. — *Ogni Stato contraente avrà il diritto di stabilire in favore dei suoi aeromobili nazionali, riserve e restrizioni circa i trasporti di persone e* cose effettuati con aeromobili, tra *due punti del suo territorio:*

(*a*) Con compensi di qualunque specie;

(*b*) Anche senza compensi se il trasporto viene effettuato da un'impresa di trasporti aerei, salvo se trattasi, per quest'impresa, di un trasporto necessario al funzionamento proprio dei servizi aerei che essa impresa assicura.

ART. 19. — *Ogni aeromobile addetto alla navigazione aerea internazionale deve essere munito:*

(*a*) *Del certificato di registrazione, a norma dell'Allegato A;*

(*b*) *Del certificato di navigabilità, a norma dell'Allegato B;*

(*c*) *Delle* licenze *del comandante, dei piloti e* dei membri *dell'equipaggio, a norma dell'Allegato E;*

(*d*) *Se trasporta passeggeri, dell'elenco di essi;*

(*e*) *Se trasporta merci, delle* lettere di vettura *e del manifesto;*

(*f*) Dei libri di bordo, a norma dell'Allegato *C;*

(*g*) *Della licenza speciale prescritta* dall'*articolo* 14 *se* è munito di una o più stazioni radio.

ART. 25. — *Ogni Stato contraente si obbliga* di *prendere i provvedimenti opportuni per garentire che ogni aeromobile navigante al disopra del suo territorio o munito del contrassegno della sua nazionalità dovunque si trovi, si conformerà alle* disposizioni *contenute nell'Allegato D.*

Tuttavia, questo obbligo non sussiste per gli aeroplani d'uno Stato contraente che navigano al disopra del territorio di uno Stato non contraente soltanto nella misura in cui la regolamentazione di detto Stato non è in contrasto con le disposizioni dell'Allegato D.

Ogni Stato contraente si impegna a procedere a carico dei contravventori e a punirli.

ART. 25 *bis.* — Gli Stati contraenti avranno facoltà di vietare, sul loro territorio, qualsiasi lancio o getto durante il percorso, eccezione fatta per la zavorra o per gli oggetti il cui lancio o getto è previsto dalla Convenzione o dai suoi Allegati o è necessario alla sicurezza della navigazione.

ART. 26. — *Il trasporto per via aerea degli esplosivi, delle armi* da fuoco, *e delle munizioni,* di tutti gli strumenti o mezzi di *guerra* previsti nelle convenzioni internazionali, *è vietato* salvo permesso speciale dello Stato sorvolato.

Tuttavia il trasporto degli esplosivi o strumenti necessari al funzionamento o alla guida dell'aeromobile non è vietato.

ART. 34. — *Sarà istituita, col nome di Commissione Internazionale di Navigazione Aerea, sotto l'autorità della Società delle Nazioni, una Commissione Internazionale permanente.*

Ogni Stato contraente non potrà avere più di due rappresentanti nella Commissione.

Ogni Stato rappresentato alla Commissione avrà un voto.

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerea stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente, ma sarà libera di riunirsi, dovunque lo riterrà opportuno.

A questa Commissione competerà:

(*a*) *Ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o far loro le proposte di modificazione o di emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione e notificare le variazioni adottate;*

(*b*) *Esercitare le funzioni che le sono attribuite* nel *presente articolo* ed agli *articoli* 9, 13 (un articolo soppresso), 15, 16, 27, 28, 36 e 37 *della presente Convenzione;*

(*c*) *Emendare le disposizioni* di tutti gli *Allegati* salvo l'Allegato H;

(*d*) *Raccogliere e comunicare agli Stati contraenti le informazioni di ogni genere concernenti la navigazione aerea internazionale;*

(*e*) *Raccogliere e comunicare agli Stati contraenti tutte le notizie relative alla* radio-elettricità, *meteorogica e scienze mediche, interessanti la navigazione aerea;*

(*f*) *Assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione aerea, a norma delle disposizioni dell'Allegato F;*

(*g*) *Dar parere sulle questioni che gli Stati sottoporranno al suo esame.*

Ogni modificazione nelle disposizioni di uno degli Allegati potrà essere apportata dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea quando la detta modificazione sia stata approvata coi tre quarti del totale dei voti degli Stati rappresentati alla Sessione, e coi due terzi del totale possibile dei voti che potrebbero essere dati, se tutti gli Stati fossero rappresentati. Questa modificazione avrà pieno effetto dal giorno in cui sarà stata notificata dalla Commissione a tutti gli Stati contraenti.

Le modificazioni proposte agli articoli della Convenzione saranno esaminate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissione medesima. Tali proposte non potranno essere presentate per l'accettazione agli Stati contraenti, se non saranno approvate coi due terzi almeno del totale assoluto dei voti.

Le modificazioni agli articoli della Convenzione — non quelle degli Allegati — dovranno essere adottate ufficialmente dagli Stati contraenti, prima di divenire esecutorie.

Le spese della Commissione Internazionale di Navigazione Aerea saranno sostenute dagli Stati contraenti nella proporzione fissata dalla detta Commissione.

Le spese derivanti dall'invio di delegazioni tecniche saranno sostenute dagli Stati rispettivi.

ART. 35. — *Le Alte Parti Contraenti si impegnano, ciascuna per quanto la concerne, a cooperare per quanto è possibile ai provvedimenti di carattere internazionale relativi:*

(*a*) *Alla raccolta e diffusione di dati statistici meteorologici, correnti o speciali, secondo le disposizioni dell'Allegato G;*

(*b*) *Alla pubblicazione di carte aeronautiche e all'impianto di un sistema uniforme di segnali aeronautici al suolo, secondo le disposizioni dell'allegato F;*

(*c*) *All'*utilizzazione *della* radioelettricità *nella navigazione aerea, all'impianto delle stazioni* radioelettriche *occorrenti, e all'osservanza* della regolamentazione relativa ai servizi radioelettrici *internazionali* di cui all'Allegato I.

ART. 39. — *Le disposizioni della presente Convenzione sono completate dagli Allegati A-I che salvo quanto è disposto* dall'*articolo* 34, *lettera* (*c*), *hanno la stessa efficacia* (sette parole soppresse) della Convenzione stessa.

(*Traduzione*)

I Sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano di accettare, in nome degli Stati che essi rappresentano, le modificazioni qui sopra, che sono proposte all'accettazione definitiva degli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma degli Stati attualmente Parti contraenti della Convenzione; esso sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate al più presto possibile alla sede permanente della Commissione.

Esso entrerà in vigore quando gli Stati attualmente Parti contraenti della Convenzione avranno effettuato il deposito delle loro ratifiche; le modifiche cui sopra diverranno *ipso facto* parti integranti della Convenzione.

Una copia certificata conforme del presente Protocollo sarà trasmessa dal Segretario Generale a tutti gli Stati contraenti come gli altri Stati firmatari della Convenzione portante il Regolamento della Navigazione Aerea.

Fatto a Brusselle, il primo giugno millenovecentotrentacinque, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi della Commissione.

DAUMERIE,
Presidente della Ventitreesima Sessione della C.I.N.A.

ALBERT ROPER,
Segretario Generale della C.I.N.A.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocollo relativo ad emendamenti all'annesso H della Convenzione internazionale aerea di Parigi del 13 ottobre 1919.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne a, au cours de sa vingt-troisième session tenue à Bruxelles sous la Présidence de M. le Lieutenant-Colonel Daumerie, assisté de M. Albert Roper, Secrétaire Général, décidé de réunir dans le présent Protocole une série de modifications à l'Annexe H approuvées au cours de ses vingt et unième et vingt-troisième sessions.

Ces modifications seront rédigées comme suit en français, en anglais et en italien:

ANNEXE H.

DOUANES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Tout aéronef en marche, doit, à tout moment, *se soumettre aux injonctions de* la *douane et de* la *police de l'Etat survolé,* que ces injonctions lui soient adressées de la surface ou d'un *aéronef.*

Art. 2.

Pour exercer leur *droit de surveillance, les agents des douanes et des contributions indirectes, et d'une façon générale, les représentants de l'autorité publique* peuvent *visiter tout aéronef et son chargement.*

Art. 3.

Un *aéronef* qui se rend *à l'étranger ou* qui vient *de l'étranger ne peut* prendre le départ *ou atterrir que sur* un *aérodrome douanier* ou sur un *aérodrome spécialement désigné par* l'autorité compétente, aérodrome *où les formalités douanières* sont *remplies.*

Toutefois, chaque Etat contractant peut *dispenser certaines catégories d'aéronefs* de prendre le départ ou d'atterrir sur ces *aérodromes.*

Un « aérodrome douanier » est un aérodrome ouvert à l'usage public, où fonctionne d'une façon régulière un service de douane.

Art. 4.

Chaque *Etat contractant* peut prescrire que *tout aéronef qui franchit sa* frontière *doit obligatoirement* le faire *entre certains points déterminés.*

Lorsque, par suite d'un cas de force majeure qui doit être prouvé, *l'aéronef* franchit *la frontière* sans se conformer aux prescriptions qui auraient été édictées en application du premier alinéa du présent article, *il* doit *atterrir sur le plus prochain aérodrome douanier situé sur l'itinéraire de son voyage.*

Art. 5.

En cas d'atterrissage forcé en dehors des *aérodromes* visés à l'article 3, atterrissage qui doit être justifié, le commandant de l'aéronef est tenu de prévenir immédiatement le *service* fiscal compétent *ou de police* le *plus* facile à atteindre. *Il ne* peut *repartir qu'avec l'autorisation de ces* autorités *qui, après vérification,* visent *le carnet de route* et *le manifeste* s'il en existe un.

Lorsque l'aéronef est hors d'état de reprendre l'air, le régime douanier applicable est celui déterminé par chaque Etat contractant.

Art. 6.

Toute information utile concernant les points prévus à l'article 4 et *les aérodromes* visés à l'article 3, *y compris* la liste de ces aérodromes, ainsi que *tout changement* ultérieurement *apporté à* cette *liste* ou aux *informations* fournies, *avec* l'indication des *dates auxquelles ces changements* deviendront valables, *seront notifiés par l'Etat intéressé à la Commission Internationale de Navigation Aérienne qui communiquera ces* renseignements *à tous les Etats contractants.*

FORMALITÉS AU DÉPART.

Art. 7.

Avant le *départ,* le commandant de l'aéronef *présente* à la douane le *carnet de route et*:

a) Si l'aéronef transporte *des marchandises, le manifeste et* les déclarations prévues à l'article 8;

b) S'il transporte des *provisions de bord,* la liste de ces provisions.

S'il n'y a pas de manifeste, la douane en fait mention sur le carnet de route.

Art. 8.

Le manifeste est conforme au modèle N. 1 *ci*-après. *Les marchandises font obligatoirement l'objet de déclarations en détail, établies par les expéditeurs et conformes au modèle n.* 2 *ci*-après.

Art. 9.

S'il s'agit d'un aéronef ne transportant pas de marchandises, il est simplement soumis au visa de son carnet de route.

S'il s'agit d'un aéronef transportant des marchandises, l'agent habilité par la douane *procède, au vu du manifeste et des déclarations, aux vérifications réglementaires et vise le carnet de route ainsi que le manifeste. Il appuie sa signature d'un cachet* officiel.

Il scelle *les marchandises ou les groupes de marchandises pour lesquels cette formalité est exigée.* Il mentionne sur le manifeste le nombre des scellés.

FORMALITÉ À L'ARRIVÉE.

Art. 10.

Dès l'arrivée, le commandant de l'aéronef *présente* à la douane *le carnet de route et*:

a) Si l'aéronef transporte *des marchandises, le manifeste et* les déclarations en détail;

b) S'il transporte des *provisions de bord,* la liste de ces provisions.

L'agent habilité par la douane *constate,* s'il y a lieu, *l'intégrité des scellés, procède aux opérations* de *dédouanement, vise le carnet de route et conserve le manifeste* et les déclarations en détail.

S'il s'agit d'un aéronef ne trasportant pas de marchandises, il est simplement soumis au visa de son carnet de route.

RÉGIME APPLICABLE AUX AÉRONEFS, AU COMBUSTIBLE ET AUX MARCHANDISES.

Art. 11.

Les aéronefs, avec leur équipement et leurs pièces de rechange se trouvant à bord, *acquittent en principe,* à leur atterrissage *en pays étranger, les droits de* toute nature normalement exigibles à l'importation.

S'il doivent être réexportés, ils bénéficient de la franchise temporaire *des droits* et taxes, dans les conditions prévues par les règlements de danane propres à chacun des Etats contractants, lesquels s'efforceront de réduire les formalités au stricte minimum, notamment en ce qui concerne les aéronefs des lignes régulières.

Le même régime est applicable aux pièces et matériel de rechange importés séparément pour la réparation de ces aéronefs; les pièces remplacées doivent, si la douane l'exige, être réexportées sous son contrôle.

Art. 12.

S'il existe *une* entente *entre des sociétés de tourisme* de *deux ou plusieurs* Etats, *les aéronefs* couverts par la garantie de ces sociétés jouissent *du regime du « triptyque »* ou de celui du « carnet » de passages en douane ».

Art. 13.

A l'arrivée, *les combustibles* et les lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux de l'aéronef sont admis en franchise de *droits de douane* ou autres. Aucune *quantité ne* peut toutefois être débarquée en franchise.

Art. 14.

Les marchandises arrivant par aéronef ne seront en aucun cas *soumis à* un *régime douanier* moins favorable que celui qui leur serait *applicable* si elles étaient *importées par terre ou par mer.*

Les droits de douane acquittés par les entreprises de navigation aérienne sur des marchandises importées par aéronef et réexportées pour cause de non-livraison au destinataire peuvent être remboursés sous les conditions déterminées par chaque Etat.

Art. 15.

Le *passage à l'étranger* des *marchandises exportées en décharge de comptes d'admission temporaire ou d'entrepôt, ou passibles de taxes intérieures,* est justifié *par la production d'une* attestation de la *douane de destination,* si la douane du pays d'exportation l'exige.

TRANSIT.

Art. 16.

Lorsqu'un aéronef traverse le territoire d'*un* Etat *contractant, les* formalités sont réduites au minimum exigé par les circonstances.

Si l'aéronef n'atterrit pas, *il doit* simplement *se* conformer aux prescriptions des articles 1 et 4.

En *cas* d'*escale, les dispositions* prévues ci-dessus pour *le départ* et l'arrivée sont applicables. Toutefois, s'il n'y a ni chargement ni déchargement, le manifeste est restitué au commandant, après avoir été visé par la douane.

Les dispositions de l'article 11, *deuxième alinéa, sont applicables aux marchandises qui doivent être réexportées.*

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AÉRONEFS EN SERVICE SUR UNE LIGNE INTERNATIONALE RÉGULIÈRE DE NAVIGATION AÉRIENNE.

Art. 17.

En ce qui concerne les aéronefs en service sur une ligne internationale régulière de navigation aérienne, le commandant est autorisé à présenter à la douane, au lieu et place de la déclaration du modèle N. 2, un double original de la lettre de transport aérien, contenant les mêmes indications et portant en gros caractères la mention « Déclaration pour la douane ».

Art. 18.

Au cas où un aéronef en service sur une ligne internationale régulière de navigation aérienne ne transporte pas de marchandises, un manifeste doit, nonobstant les dispositions des articles 7, 9 e 10 ci-dessus, être établi et présenté à la douane; ce document est alors revêtu de la mention « néant ».

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 19.

Chaque Etat contractant peut interdire *tous déchargements en cours de vol* sur son territoire.

Art. 20.

Les Etats contractants pourront conclure des accords pour établir des aérodromes internationaux réunissant les services douaniers de deux ou plusieurs Etats.

Art. 21.

Indépendamment *des pénalités qui peuvent être edictées par les lois du pays lésé pour infraction aux dispositions qui précèdent,* ladite *infraction sera notifiée à l'Etat dans lequel l'aéronef est* immatriculé.

Art. 22.

Les dispositions de la présente Annexe ne s'appliquent, ni aux aéronefs militaires titulaires d'un autorisation spéciale (Articles 30, 31 et 32 de la Convention), ni aux aéronefs de police et de douane (Articles 30 et 33 de la Convention).

MODÈLES.

(Dans le modèle N. 1 (Manifeste), supprimer les mentions relatives au domicile, à la nationalité et au numéro de la licence du commandant, et compléter la rubrique en tête de la cinquième colonne de façon à lire: « poids bruts » *au lieu de* « poids ». *Dans le modèle N. 1, supprimer également l'exemple de marque d'immatriculation de l'appareil. Aucun changement n'a été apporté au modèle N. 2).*

Les Soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, les modifications ci-dessus qui sont proposées à l'acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention auront effectué le dépôt de leurs ratifications; les modifications ci-dessus deviendront *ipso facto* parties intégrantes de la Convention.

Une copie certifiée conforme au présent Protocole sera transmise par le Secrétaire Général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant Réglementation de la Navigation aérienne.

Fait à Bruxelles, le premier juin mil neuf cent trente cinq, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

DAUMERIE,
Président de la Vingt-troisième Session de la C.I.N.A.

ALBERT ROPER,
Secrétaire Général de la C.I.N.A.

TESTO INGLESE.

The International Commission for Air Navigation, in the course of its twenty-third session held in Brussels under the presidency of Lieutenant-Colonel Daumerie, assisted by Mr. Albert Roper, Secretary-General, decided to assemble in the present Protocol a series of modifications of Annex H, which were approved in the course of its twenty-first and twenty-third sessions.

These modifications shall read as follows in French, in English and in Italian:

(Fin qui traduzione)

ANNEX H.

CUSTOMS - GENERAL PROVISIONS.

Art. 1.

Every aircraft during flight must at all *times conform to the orders* of the *Customs and* of the *police of the State over which it is flying* whether these orders are given to it from the ground or from an *aircraft.*

Art. 2.

In the *exercise of their* right *of supervision Customs and Excise Officers and, generally speaking, the representatives* of *public authorities, may* examine *any aircraft and its cargo.*

Art. 3.

An *aircraft going abroad* or *coming from abroad,* may *only depart from* or *land* at a *Customs aerodrome* or an *aerodrome specially* appointed *by the* competent authority, where the *Customs formalities* are carried out.

Provided that each contracting State may relieve *certain* categories *of aircraft from the obligation of* departing from or *landing at* these *aerodromes.*

A « customs aerodrome » is an aerodrome open to public use, where a regular customs service is in operation.

Art. 4.

Each *contracting State* may prescribe that any *aircraft which* crosses its *frontier* must do so *between certain fixed points.*

When, as a result of causes outside its control (of *which* a satisfactory proof *must be* given), the *aircraft crosses the frontier* without conforming to regulations made *in application* of the provisions of the first paragraph of this Article, *il* must *land at the nearest Customs aerodrome on its route.*

Art. 5.

In *case of* a *forced* landing outside the *aerodromes* referred to in Article 3 (of which landing a satisfactory explanation must be given), the commander of the aircraft must *immediately notify the* most easily accessible *Customs,* Excise *or Police authorities.* He may resume his flight *only* when authorised by those *authorities, who* will check and note *the* journey *log book and the manifest,* if any.

When the aircraft is unable to resume its flight, the customs rules applicable are those laid down by each contracting State.

Art. 6.

Any useful *information concerning* the points referred to in Article 4 and the *aerodromes* referred to in Article 3, *including* a list of those aerodromes, as well as subsequent changes in such *list or* in the *information* given, showing *the dates* from which those changes operate, *shall be communicated by the State concerned to the International Commission for Air Navigation,* who will transmit the *information to all the contracting States.*

Formalities on Departure.

Art. 7.

Before departure, the commander of the aircraft shall produce to the Customs the journey log book and:

(a) If the aircraft carries goods, the manifest and the declarations referred to in Article 8;

(b) If it carries stores, the list of stores.

If there is no manifest, a note to that effect shall be made by the Customs in the journey log book.

Art. 8.

The manifest shall take the form set out at No. 1 below. The goods must be the subject of detailed declarations drawn up by the consignors in the form set out at No. 2 below.

Art. 9.

In the case of an aircraft not carrying goods, the journey log book only shall be noted.

In the case of an aircraft carrying goods, the Customs representative shall inspect the manifest and declarations, undertake, the official check and note and stamp the journey log book and the manifest.

He shall seal the goods or sets of goods for which this formality is required. He shall state on the manifest the number of seals.

Formalities on Arrival.

Art. 10.

On arrival the commander of the aircraft shall produce to the Customs the journey log book and:

(a) If the aircraft carries goods, the manifest and the detailed declarations;

(b) If it carries stores, the list of stores.

The Customs representative shall verify, if necessary, whether the seals are unbroken, undertake the clearance of the goods, note the journey log book and keep the manifest and the declarations.

In the case of an aircraft not carrying goods, the journey log book only shall be noted.

Regulations relating to Aircraft, Fuel and Goods.

Art. 11.

Aircraft, and also their equipment and spare parts on board, are in principle liable, on landing in a foreign country, to duties of all kinds normally chargeable on importation.

If they are to be reexported, they are entitled to temporary admission free of duty under the conditions contemplated by the Customs regulations of each of the contracting States, who will endeavour to reduce their formalities to the strict minimum, especially as regards aircraft belonging to regular lines.

Similar treatment shall be accorded to spare parts and material imported separately for the repair of such aircraft; parts replaced must, if the Customs so require, be re-exported under Customs supervision.

Art. 12.

If an understanding exists between touring societies of two or more States, the aircraft covered by the guarantee of those societies shall have the benefit of the triptic or pass book system.

Art. 13.

On arrival, the fuel and lubricants contained in the ordinary tanks of the aircraft shall be admitted free of Customs or other duties. This exemption does not apply however to any quantity unloaded.

Art. 14.

Goods arriving by aircraft shall in no case be subject to Customs regulations less favourable than those which would be applicable to them if they were imported by land or sea.

Customs duties paid by air navigation companies on goods imported by aircraft and re-exported by reason of their not being delivered to the consignee, may be repaid subject to conditions laid down by each State.

Art. 15.

The arrival abroad of goods exported after temporary duty free admission, or from bond, or of goods liable to internal taxes, shall be established by the production of a statement certified by the Customs in the country of destination, if the Customs of the country of exportation so requires.

Transit.

Art. 16.

When an aircraft crosses the territory of a contracting State, the formalities shall be reduced to the minimum required by the circumstances.

If the aircraft does not land, it simply has to observe the rules laid down in Articles 1 and 4.

In the event of a landing, the provisions referred to above for departures and arrivals shall be applicable. Provided that if there is no loading or unloading, the manifest shall be given back to the commander after having been noted by the Customs.

The provisions of Article 11, second paragraph, are applicable to the goods wich are to be re-exported.

Special Provisions for Aircraft in Service on a Regular International Air Navigation Line

Art. 17.

In the case of aircraft in service on a regular international navigation line, the commander is authorised to produce to the Customs, in place of the declaration (Model No. 2), a duplicate original air consignment note, containing the same particulars and bearing in large letters the title « Customs Declaration ».

Art. 18.

In the event of an aircraft in service on a regular international air navigation line carrying no goods, a manifest shall, notwithstanding the provisions of Articles 7, 9 and 10 above, be prepared and produced to the Customs; this document in such a case shall be marked « Nil ».

Miscellaneous Provisions.

Art. 19.

Each contracting State may prohibit all unloading in the course of flight over its territory.

Art. 20.

The contracting States may conclude agreements *to establish international aerodromes at which there may be joint Customs services* of *two or more States.*

Art. 21.

Apart from *any penalties which may be imposed by local law for infringement of the preceding regulations, such infringement shall be reported to the State in which the aircraft is registered.*

Art. 22.

The provisions of this Annex do not apply to military aircraft visiting a State by special authorisation (*Article* 30, 31 *and* 32 *of the Convention*) nor *to police and Customs aircraft* (*Articles* 30 *and* 33 *of the Convention*).

MODELS.

(*In Model No. 1* (*Manifest*) *delete the entries relating to residence, nationality and number of licence of the commanding officer and complete the Heading of the fifth column so as to read* « gross *weight* » *in lieu of* « *weight* ». *In Model No.* 1 *delete also the specimen aircraft registration mark. No change has been made in Model No. 2*).

(*Traduzione*)

The Undersigned, duly authorized, declare that they accept, in the name of the States they represent, the aforesaid modifications, which are proposed for final acceptance by the Contracting States.

The present Protocol shall remain open for signature by the States which are now Contracting Parties to the Convention; it shall be ratified and the ratifications shall be deposited as soon as possible at the permanent seat of the Commission.

It will come into force as soon as the States which are now Contracting Parties to the Convention shall have effected the deposit of their ratifications; the above modifications shall *ipso facto* become integral parts of the Convention.

A certified true copy of the present Protocol shall be transmitted by the Secretary-General to all the Contracting States, as well as to the other States signatory to the Convention relating to the Regulation of Air Navigation.

Done at Brussels, this first day of June, one thousand nine hundred and thirty-five, in a single copy, which shall be deposited in the Archives of the Commission.

DAUMERIE,
President of the Twenty-third Session of the C.I.N.A.

ALBERT ROPER,
Secretary General of the C.I.N.A.

TESTO ITALIANO.

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerea ha, nel corso della sua ventitreesima sessione, tenuta a Bruxelle sotto la presidenza del Tenente Colonnello Daumerie, assistito dal Sig. Alberto Roper, Segretario Generale, deciso di riunire nel presente Protocollo una serie di modifiche all'Annesso *H* approvate nel corso delle sue ventunesima e ventitreesima sessioni.

Queste modifiche saranno compilate come segue in francese, in inglese e in italiano.

(*Fin qui traduzione*).

ALLEGATO *H*.

DOGANE - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Qualsiasi *aeromobile in volo* deve, *in qualsiasi* momento, obbedire alle ingiunzioni della *dogana e* della *polizia dello Stato* sorvolato, sia che tali ingiunzioni gli siano rivolte dal suolo o da un *aeromobile.*

Art. 2.

Per esercitare il *loro diritto di sorveglianza, gli agenti* della *dogana e* delle contribuzioni indirette, *e, in generale, i rappresentanti* delle *autorità pubbliche* possono *visitare* ogni *aeromobile e il suo carico.*

Art. 3.

Un *aeromobile diretto all'estero* o proveniente *dall'estero* non può *partire* o *atterrare* fuori di un aerodromo *doganale* o di un aerodromo specialmente designato *dall'*autorità competente; aerodromo nel quale *le formalità doganali* si compiono.

Tuttavia, ogni Stato contraente può dispensare alcune *categorie di aeromobili* dal partire o *dall'atterrare* su questi aerodromi.

Un aerodromo doganale è un aerodromo aperto al servizio pubblico dove funzioni regolarmente un servizio di dogana.

Art. 4.

Ogni Stato contraente può prescrivere che qualsiasi *aeromobile che* ne sorvoli *il confine* deve obbligatoriamente farlo entro certi *punti determinati.*

Quando, in caso di forza maggiore, che deve *essere* provato, *l'aeromobile traversi il confine* senza conformarsi alle prescrizioni che sarebbero state emanate in applicazione al primo alinea del presente articolo, esso deve *atterrare nello* aerodromo *doganale più vicino situato sulla sua rotta.*

Art. 5.

In caso d'atterraggio forzato fuori dagli aerodromi indicati all'articolo 3, atterraggio che deve essere giustificato, il comandante dell'aeromobile è *obbligato* di prevenire immediatamente l'ufficio fiscale competente *o di polizia più* facilmente raggiungibile. L'aeromobile non può *ripartire* senza l'*autorizzazione di* queste *autorità che, dopo verifica,* firmano *il* giornale *di* rotta *e il manifesto,* se ve ne fosse.

Qualora l'aeromobile non fosse in condizione di riprendere il volo, il regime doganale applicabile è quello determinato da ogni Stato contraente.

Art. 6.

Qualsiasi *informazione* utile riguardante i punti previsti nell'articolo 4 e gli aerodromi indicati all'articolo 3 *compresa* la lista di questi aerodomi, come ogni variazione ulteriormente apportata a questa *lista* o alle *informazioni* fornite con l'indicazione delle *date* nelle *quali queste* variazioni diverranno valevoli, *saranno* notificate *dallo Stato interessato alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea che* comunicherà queste indicazioni *a tutti gli Stati contraenti.*

FORMALITÀ ALLA PARTENZA.

Art. 7.

Prima della partenza il comandante dell'aeromobile presenta alla dogana il giornale *di* rotta *e*:

(*a*) Se l'aeromobile trasporta *delle merci, il manifesto e* le dichiarazioni previste all'articolo 8;

(*b*) Se l'aeromobile trasporta *delle provviste,* la lista di queste provviste.

In mancanza del manifesto, la dogana ne fa menzione sul giornale di rotta.

Art. 8.

Il manifesto è conforme al *modello n.* 1 qui *allegato.* Le *merci* formano obbligatoriamente *oggetto* delle *dichiarazioni particolareggiate,* fornite dagli speditori e conformi al *modello n.* 2 qui *allegato.*

Art. 9.

Se trattasi di *un aeromobile* che *non trasporti merci,* questo sarà semplicemente sottoposto al visto del suo *giornale di rotta.*

Se trattasi di *un aeromobile* che *trasporti merci, l'agente* della *dogana* procede al visto *del manifesto e* delle *dichiarazioni,* alle *verifiche* regolamentari *e* firma *il giornale di rotta e il manifesto. Legalizzerà la sua firma con un bollo* ufficiale.

L'agente della dogana mette *i sigilli di piombo* alle *merci* o ai gruppi di merci *per le quali questa formalità è richiesta, e* menziona sul manifesto il numero dei sigilli.

FORMALITÀ ALL'ARRIVO.

Art. 10.

All'*arrivo,* il comandante dell'aeromobile presenta alla dogana il *libro di bordo, e*:

(*a*) Se l'aeromobile trasporta *delle merci, il manifesto e* le dichiarazioni particolareggiate;

(*b*) Se l'aeromobile trasporta *provviste* di bordo, la lista delle provviste.

L'agente della *dogana constaterà,* ove occorra, *se il sigillo di piombo è ancora intatto, procederà alle operazioni di sdoganamento* delle *merci, firmerà il giornale di rotta e* conserverà *il manifesto* e le dichiarazioni particolareggiate

Se l'aeromobile non trasporta merci, esso sarà *solamente* sottoposto al visto del suo *giornale di rotta.*

REGOLAMENTI APPLICABILI AGLI AEROMOBILI, AL COMBUSTIBILE E ALLE MERCI.

Art. 11.

Gli aeromobili con proprio equipaggiamento e parti di ricambio a bordo *devono corrispondere, in massima,* al loro atterraggio *in* uno Stato *estero,* i *diritti doganali* di qualsiasi natura normalmente esigibili per l'importazione.

Se gli aeromobili dovranno *essere riesportati, potranno godere il beneficio della* franchigia temporanea *dei diritti* doganali e delle tasse, alle condizioni previste dai regolamenti di dogana propri a ciascuno degli Stati contraenti, i quali si adopereranno per ridurre le formalità allo « stretto necessario » sopratutto nei riguardi degli aeromobili di linee regolari.

Lo stesso regolamento è applicabile ai pezzi e materiale di ricambio importato separatamente per la riparazione degli aeromobili stessi; i pezzi ricambiati devono, qualora la dogana lo esiga, essere riesportati sotto il suo controllo.

Art. 12.

Se esiste *una unione fra società turistiche* di *due o più Stati, gli aeromobili* coperti dalla garanzia di queste società godono *del regime del* « *trittico* » e di quello del « libero passaggio di dogana ».

Art. 13.

All'arrivo, i *combustibili* e i lubrificanti contenuti nei serbatoi normali dell aeromobile sono ammessi in franchigia dei *diritti di dogana* o altri. Nessuna *quantità* può tuttavia essere sbarcata in franchigia.

Art. 14.

Le merci che arrivano per aeromobile non *saranno* in nessun caso sottomesse ad un *regime doganale* meno favorevole di quello che sarebbe applicabile se esse *merci* fossero *importate per terra o per mare.*

I diritti di dogana corrisposti dalle società di navigazione aerea per delle merci importate dall'aeromobile e riesportate per causa di mancata consegna al destinatario, possono essere rimborsati a condizioni determinate da ciascuno Stato.

Art. 15.

Il passaggio *all'estero* delle *merci esportate a scarico d'importazione temporanea o di deposito, o soggette a tasse interne,* è giustificato *producendo un* attestato *della dogana del luogo di destinazione,* qualora la dogana dello Stato d'esportazione lo esiga.

TRANSITO.

Art. 16.

Quando un aeromobile traversa il territorio di *uno Stato contraente* le formalità sono ridotte al minimo richiesto dalle circostanze.

Se l'aeromobile non atterra, esso deve semplicemente conformarsi alle prescrizioni degli articoli 1 e 4.

In caso di *scalo, le disposizioni,* sopra previste per la *partenza* e l'arrivo sono applicabili. Tuttavia, se non vi è nè carico nè sbarco, il manifesto viene restituito al comandante dopo essere stato firmato dalla dogana.

Le disposizioni dell'articolo 11, *alinea* 2, *sono applicabili alle merci da riesportare.*

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI IN SERVIZIO SU UNA LINEA INTERNAZIONALE REGOLARE DI NAVIGAZIONE AEREA.

Art. 17.

Per quello che riguarda gli aeromobili in servizio su una linea internazionale regolare di navigazione aerea, il comandante è autorizzato a presentare alla dogana, invece della dichiarazione del modello n. 2, l'originale in doppio della lettera di vettura, contenente le stesse indicazioni e avente stampato a grandi caratteri la menzione « Dichiarazione per la dogana ».

Art. 18.

Nel caso in cui un aeromobile in servizio su una linea internazionale regolare di navigazione aerea non trasporti merci, un manifesto deve, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 qui sopra, essere stabilito e presentato alla dogana; questo documento viene allora corredato dalla menzione « nulla ».

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 19.

Ogni Stato contraente può vietare *qualsiasi* sbarco *durante il volo* sul suo territorio.

Art. 20.

Gli Stati contraenti potranno conchiudere *accordi per* stabilire gli aerodromi *internazionali* che riuniscano *i servizi doganali* di *due o più Stati.*

Art. 21.

Indipendentemente dalle *penalità previste dalle leggi dello Stato danneggiato in caso di infrazione alle disposizioni precedenti*, la detta *infrazione sarà notificata allo Stato nel quale l'aeromobile è* immatricolato.

Art. 22.

Le disposizioni di questo Allegato non sono applicabili *agli aeromobili militari* titolari *di* un'*autorizzazione speciale* (*Articoli* 30, 31 *e* 32 *della Convenzione*) *nè agli aeromobili di polizia o di dogana* (*articoli* 30 *e* 33 *della Convenzione*).

MODELLI.

(*Nel modello n.* 1 (*manifesto*), *sopprimere le menzioni relative al domicilio, alla nazionalità e al numero della licenza del comandante e completare la rubrica in testa alla quinta colonna in modo da leggere*: « *peso* lordo » *invece di* « *peso* ». *Nel modello n.* 1, *sopprimere egualmente l'esempio di marca d'immatricolazione dell'apparecchio. Nessun cambiamento è stato apportato al modello n.* 2).

(*Traduzione*).

I Sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano di accettare, in nome degli Stati che essi rappresentano, le modificazioni cui sopra, che son proposte all'accettazione definitiva degli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma degli Stati attualmente Parti contraenti alla Convenzione; esso sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate al più presto possibile alla sede permanente della Commissione.

Esso entrerà in vigore quando gli Stati attualmente Parti contraenti alla Convenzione avranno effettuato il deposito delle loro ratifiche; le modificazioni di cui sopra diverranno *ipso facto* parti integranti della Convenzione.

Una copia certificata conforme del presente Protocollo sarà trasmessa dal Segretario Generale a tutti gli Stati contraenti come agli altri Stati firmatari della Convenzione portante il Regolamento della Navigazione Aerea.

Fatto a Brusselle, il primo giugno millenovecentotrentacinque, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi della Commissione.

DAUMERIE,
Presidente della Ventitreesima Sessione della C.I.N.A.

ALBERT ROPER,
Segretario Generale della C.I.N.A.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 520.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Romania, il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Romania, il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare fino al 15 dicembre 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 397, *foglio* 73. — MANCINI.

PROTOCOLE

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Roumain* sont tombés d'accord de proroger jusqu'au 15 décembre 1937 la date de dénonciation éventuelle prévue par l'article 7 de l'Accord commercial et par l'article 12 de l'Accord pour ré-

gler les paiements entre les deux Pays signés à Rome entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie, le 13 février 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 octobre 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Roumanie: J. LUGOSIANU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1938-XVI, n. 521.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, numero 327, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, sul decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, che reca norme integrative del predetto Regio decreto-legge;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

Gabinetto;
Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;
Quartiere generale;
Compagnia autonoma carabinieri reali;
Ufficio pubblicazioni militari;
Direzione generale ufficiali in servizio permanente;
Direzione generale ufficiali in congedo;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale artiglieria;
Direzione generale del genio;
Direzione generale servizi logistici;
Direzione generale di sanità militare;
Direzione generale dei servizi amministrativi;
Direzione del servizio chimico militare;
Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa;
Ispettorato della motorizzazione;
Servizio ippico e veterinario.

Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri reali e l'ufficio pubblicazioni militari, dipendono direttamente dal capo gabinetto ».

E' abrogato il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, numero 1635, è sostituito dal seguente:

« La tabella annessa al R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, relativo al ruolo organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della guerra è sostituita dalla seguente:

Grado	N. dei posti per funzionari civili	N. dei posti per funzionari milit.
4° - Direttori generali	2	6 (a) (b)
5° - Ispettori generali	5	2 (b) (c)
6° - Direttori capi divisione	19	15 (b)
7° - Capi sezione	28	10 (b)
8° - Consiglieri	34	26 (b)
9° - Primi segretari	46	15 (b)
10° - Segretari 11° - Vice segretari	58	—
	192	74

(a) Dei quali uno può essere civile, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1838, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

(b) Ufficiali fuori quadro o compresi negli organici delle varie armi, fissati dal R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

(c) Di cui uno è capo dell'Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa e può eventualmente essere anche un generale di divisione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 522.

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Bari e di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927-V, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927-VI, n. 2584, nonchè il R. decreto-legge 14 luglio 1927-V, n. 1301, convertito nella legge 13 novembre 1928-VII, n. 2618;

Vedute la deliberazione 6 ottobre 1937-XV del Preside della provincia di Brindisi, ratificata da quel Rettorato in seduta del 15 detto mese, e la deliberazione 10 novembre successivo del Rettorato della provincia di Bari, con le quali è stato approvato uno schema di convenzione per la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività fra le provincie medesime in dipendenza dell'aggregazione a quella di Brindisi dei comuni di Cisternino e di Fasano e della aggregazione a quest'ultimo Comune di una zona di territorio già appartenente al comune di Monopoli;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Brindisi e di Bari rispettivamente in adunanze del 16 dicembre 1937-XVI e del 5 gennaio 1938-XVI;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla separazione patrimoniale ed al reparto delle attività e passività fra le provincie di Bari e di Brindisi sarà provveduto in conformità dello schema di convenzione approvato con le surriferite deliberazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 523.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto l'atto costitutivo in data 7 dicembre 1937 dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 25 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto-tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimeno giuridico dell'ente stesso.

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale del detto Istituto provinciale e di nominarne il presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Sondrio con atto in data 7 dicembre 1937, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 25 articoli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Emilio Bosatta è nominato presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 524.

Variante al piano regolatore di Milano ed approvazione del piano particolareggiato per la ricostruzione dell'isolato compreso tra il corso Ticinese, la via S. Vito, la via Celestino IV e la via Urbano III.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il Podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 102024/2026 del 19 giugno 1937-XV ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la ricostruzione dell'isolato compreso tra il corso Ticinese, la via S. Vito, la via Celestino IV e

la via Urbano III, con la variante al piano regolatore di massima, e sia assegnato il termine di anni dieci per la attuazione del piano particolareggiato;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;

Considerato che la variante è meritevole di approvazione in quanto consiste nell'arretrare il fronte fabbricabile di corso Ticinese in allineamento dei fabbricati precedenti alla Basilica di S. Lorenzo, e di raccordare in curva l'angolo tra via S. Vito e via Celestino IV;

Che l'arretramento proposto non pregiudica l'allargamento del tratto del corso Ticinese fronteggiante la Chiesa di S. Lorenzo, che, per dichiarazione dello stesso Ufficio comunale, avverrà nella parte opposta;

Che lo smusso dello spigolo fra via S. Vito e via Celestino IV è opportuno per la viabilità, consentendo una migliore visibilità per i veicoli che da via Celestino IV vanno o vengono in via Carrobbio e raccordando meglio le due vie;

Considerato che il relativo piano particolareggiato appare ammissibile;

Visto il parere n. 92 del 12 febbraio 1938-XVI del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433 e successive modificazioni, è approvata la suindicata variante al piano regolatore di massima di Milano ed è approvato il relativo piano particolareggiato di esecuzione per la ricostruzione dell'isolato compreso tra il corso Ticinese, la via S. Vito, la via Celestino IV e la via Urbano III.

Il piano di variante col relativo piano particolareggiato sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 ed in un elenco dei beni da espropriarsi, documenti a firma dell'ingegnere capo municipale Boselli.

Per l'esecuzione del piano particolareggiato è assegnato il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 525.

Trasformazione parziale del fine inerente al patrimonio del Pio Istituto Grisoni, in Capodistria.

N. 525. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Pio Istituto Grisoni, in Capodistria, viene parzialmente trasformato e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 maggio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in Aquila.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori cav. avv. Francesco Martinez e dott. ing. Berardino Pacilli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in Aquila, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1938-XVI.

Estensione dell'aliquota ridotta di tassa scambio (L. 0,75 %) ad alcuni prodotti antiparassitari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriore lavorazione, in agricoltura;

Visto l'art. 10 dell'allegato A) al R. decreto legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale l'aliquota di tassa di scambio di cui sopra è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento;

Ritenuto che i prodotti posti in commercio con le denominazioni: « Nosprasen », « Gralit », « Uspulun », «Uspulun-Universale », « Grani Zelio », « Colla Botalia », « Pasta Zelio », « Grodil Nuovo » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, nella misura stabilita dall'art. 10 dell'allegato A) al R. decreto-legge 15 novem-

bre 1937, n. 1924, di L. 0,75 per cento, è estesa a decorrere dal 15 maggio 1938-XVI, agli scambi degli antiparassitari posti in commercio con le seguenti denominazioni:

1) Nosprasen;
2) Gralit;
3) Uspulun;
4) Uspulun Universale;
5) Grani Zelio;
6) Colla Botalia;
7) Pasta Zelio;
8) Grodil Nuovo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

(1704) *Il Ministro*: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1938-XVI.

Equiparazione, ai fini della tassa di scambio, delle confezioni fabbricate con tessuti gommati o elastici, alla categoria XVI della tariffa dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, terzo comma, dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, concernente la facoltà di determinare per talune confezioni ottenute con l'impiego di tessuti misti o con aggiunta di materie non tessili, se ed a quale specie di tessuti tali confezioni siano da equipararsi, indipendentemente dalla classificazione doganale;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della suddetta facoltà;

Decreta:

Le confezioni fabbricate con tessuti gommati o con interfodera gommata o con tessuti rigidi misti a tessuti elastici (impermeabili, abiti con interfodera gommata, busti, ventriere reggipetto, reggicalze, ecc.) sono equiparate ai fini della tassa di scambio, alle confezioni di cui alla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali.

In conseguenza, i tessuti impiegati nella fabbricazione di dette confezioni, siano essi rigidi o gommati o elastici, sono soggetti, agli effetti della tassa di scambio, al trattamento stabilito per i prodotti della industria tessile dall art. 6 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, in base alle aliquote di cui alle voci 9-*a*), 12-*a*), 13-*a*), 14-*a*) della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

(1705) *Il Ministro*: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1938-XVI.

Autorizzazione alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici ad ammettere al corso dell'anno scolastico 1938-39 le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 3 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1084, contenente norme provvisorie per l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere ed alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono autorizzate ad ammettere al corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1938-1939 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato d'ammissione al corso stesso ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1937, n. 1084.

Art. 2.

In conformità a quanto è stabilito nell'art. 4, ultimo comma, della legge summenzionata, le sessioni straordinarie d'esami per il conseguimento del predetto certificato coincideranno con le sessioni estiva ed autunnale d'esami che saranno tenute presso le scuole convitto professionali per infermiere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*: Buffarini.

Il Ministro per l'educazione nazionale: Bottai.

(1734)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 12 maggio 1938-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, concernente modificazioni del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.

(1729)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 12 maggio 1938-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova.

(1730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal Governatorato di Roma una donazione di immobili.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 26 aprile 1938, l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal Governatorato di Roma la donazione di due immobili da adibirsi a sedi della Casa della Madre e del Bambino nei quartieri Tiburtino ed Aurelio in Roma.

(1668)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 3 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1938.

N. 15771, trascritto il 15 dicembre 1937.
Trasferimento totale dalla R. Dupont & C., a Epernay (Mareu) (Francia), a Boffo Louis, a Neuily s/ Seine (Francia), della privativa industriale n. 338722 reg. gen.; con decorrenza dal 31 agosto 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Pressa per vulcanizzare elettricamente pezzi di caucciù ».
(Atto di cessione del 3 dicembre 1937, registrato l'11 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24216, vol. 530, atti privati).

N. 15772, trascritto il 14 giugno 1937.
Trasferimento totale da Egidio Orazio Santelli, a La Spezia, a Riccardo Radaelli, a Milano, della privativa industriale n. 350243 reg. gen.; con decorrenza dal 24 febbraio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Bomba a mano esplosiva con percussione ad urto, da adoperarsi a scopo bellico ».
(Atto di cessione del 4 giugno 1937, registrato il 9 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Magenta, n. 2638, vol. 66, atti privati).

N. 15773, trascritto il 27 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Usines de Melle e Guinot Henri Martin (contitolare), a Melle, alla Soc An. Les Usines de Melle (contitolare Guinot Henri Martin), a Melle, della privativa industriale n. 347062 reg. gen.; con decorrenza dal 4 dicembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di alcool preso dai mosti ed apparecchio per l'attuazione di tale processo ».
(Per cambiamento della denominazione sociale da parte della prima come da cerificato del 28 aprile 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1716, vol. 442, atti privati).

N. 15774, trascritto il 27 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Usines de Melle e Guinot Henri Martin (contitolare), a Melle, alla Soc. An. Les Usines de Melle (contitolare Guinot Henri Martin), a Melle, della privativa industriale n. 326083 reg. gen.; con decorrenza dall'11 dicembre 1934, per l'invenzione del titolo:
« Processo di separazione di anidridracetica ».
(Per cambiamento della denominazione sociale della prima come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1716, vol. 442, atti privati).

N. 15775, trascritto il 27 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Usines de Melle e Guinot Henri Martin (contitolare), a Melle, alla Soc. An. Les Usines de Melle (contitolare Guinot Henri Martin), a Melle, della privativa industriale n. 346526 reg. gen.; con decorrenza dal 6 ottobre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Acceleratori di vulcanizzazione e loro processo di preparazione ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1716, vol. 442, atti privati).

N. 15776, trascritto il 27 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Usines de Melle e Guinot Henri Martin (contitolare), a Melle, alla Soc. An. Les Usines de Melle (contitolare Guinot Henri Martin), a Melle, della privativa industriale n. 350012 reg. gen.; con decorrenza dal 26 marzo 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di acetone o di alcooli partendo dalle olesine ».
(Per cambiamento della denominazione sociale da parte della prima, come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1716, vol. 442, atti privati).

N. 15777, trascritto il 27 ottobre 1937.
Trasferimento totale dalla Usines de Melle e Guinot Henri Martin (contitolare), a Melle, alla Soc. An. Les Usines de Melle (contitolare Guinot Henri Martin), a Melle, della privativa industriale n. 320343 reg. gen.; con decorrenza dal 6 luglio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di rettificazione dell'alcool » e dell'attestato di complemento n. 339935.
(Per cambiamento della denominazione sociale da parte della prima, come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1716, vol. 442, atti privati).

N. 15778, trascritto il 12 novembre 1937.
Trasferimento totale dalla Kathon Limited, a Londra, alla Electric e Musical Industries Ltd., a Hayes Middlesex, della privativa industriale n. 259099 reg. gen.; con decorrenza dal 28 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per metallizzare oggetti diversi mediante polverizzazione elettrolitica nel vuoto ».
(Atto di cessione del 24 agosto 1937, registrato il 20 ottobre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 27194, vol. 3726, atti privati).

N. 15779, trascritto il 30 dicembre 1936.
Licenza d'uso da Mai Luigi, a Torino, a Cagliero Enrico, a Torino, della privativa industriale n. 347186 reg. gen.; con decorrenza dal 22 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei polverizzatori di liquidi ».
(Concessione del 23 dicembre 1936, registrata il 28 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 455, vol. 14, atti privati).

N. 15780, trascritto il 19 gennaio 1937.
Trasferimento totale dalla Barzanò & Zanardo, a Milano, a Krauss Friedrich Emil, a Schwarzenberg, della privativa industriale n. 349604 reg. gen.; con decorrenza dal 18 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Caldaia di preriscaldamento con tubo montante per fumana ».
(Atto di cessione dell'8 gennaio 1937, registrato il 12 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28505, vol. 508, atti privati).

N. 15781, trascritto il 9 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Barzanò & Zanardo, a Milano, a Zieren Alfonso, a Bruxelles, della privativa industriale n. 348392 reg. gen.; con decorrenza dal 18 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di acido solforico col metodo di contatto ».
(Atto di cessione del 2 marzo 1937 registrato il 4 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 36586, vol. 511, atti privati).

N. 15782, trascritto il 24 marzo 1937.
Trasferimento totale da Andrea Orsatti, a Napoli, a Giovanni Messinese, a Napoli, della privativa industriale n. 349421 reg. gen.; con decorrenza dal 24 ottobre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Dosatrice per sostanze liquide, semipastose e pastose »
(Atto di cessione del 9 marzo 1937, registrato il 20 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Frattamaggiore, n. 400, vol. 99, atti pubblici).

N. 15783, trascritto l'11 maggio 1937.
Trasferimento totale da Robert Angus Wolstenholme, a Londra, alla Packard Motor Car Co., a Detroit, della privativa industriale n. 350364 reg. gen.: con decorrenza dal 12 marzo 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nelle frese rotative e nei relativi utensili fresatori ».
(Atto di cessione del 20 aprile 1937, registrato il 3 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 46114, vol. 515, atti privati).

N. 15784, trascritto l'11 maggio 1937.
Trasferimento totale dalla « Ing. Barzano & Zanardo », a Roma, alla A. B. A. Specialties Company Inc., a New York, della privativa industriale n. 351285 reg. gen.; con decorrenza dall'8 marzo 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di fissaggio ».
(Atto di cessione del 29 aprile 1937, registrato il 1° maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 46048, vol. 515, atti privati).

N. 15785, trascritto il 28 giugno 1937.
Trasferimento totale dall'Ufficio Brevetti Eug. G. B. Casetta Ing., a Torino, a Giovanni Zanetti, Corrado Vittori, Alberto Gioannini, a Torino, della privativa industriale n. 352275 reg. gen.; con decorrenza dal 7 giugno 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di agglomerati di carbone di legna particolarmente adatti per gassogeni di autoveicoli ed altri ».
(Atto di cessione del 21 giugno 1937, registrato il 25 giugno 1937 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 792, vol. 44, atti privati).

N. 15786, trascritto il 16 luglio 1937.
Trasferimento totale da Hans von Fraunhofer, a New York, a Nahum S. Stone, a New York, della privativa industriale n. 353298 reg. gen.; con decorrenza dal 10 maggio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle pellicole cinematografiche colorate ».
(Atto di cessione del 25 maggio 1937, registrato il 12 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Genova, n. 798, vol. 694, atti privati).

N. 15787, trascritto il 20 luglio 1937.
Trasferimento totale dalla Ditta Ing. Barzanò e Zanardo, a Roma, a Edward Dodson, a Londra, della privativa industriale n. 351740 reg. gen.; con decorrenza dal 22 maggio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nelle alette per anelli di guida dei filetti fluidi dell'aria applicati a motori di aviazione specialmente del tipo stellare ».
(Atto di cessione del 9 luglio 1937, registrato il 13 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1784, vol. 520, atti privati).

N. 15788, trascritto il 24 luglio 1937.

Trasferimento totale da Willy Frey, a München (Germania), a Eugen Wetzel, a Haltingen (Baden), della privativa industriale n. 351247 reg. gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Penna stilografica per inchiostro concintrato, colorante e simili ».

(Atto di cessione del 29 giugno 1937, registrato il 22 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3379, vol. 521, atti privati).

N. 15789, trascritto il 23 ottobre 1937.

Trasferimento totale da Giovanni Spinozzi, a Giulianova, a Emma Druetti, a Giulianova, della privativa industriale n. 354866 reg. gen.; con decorrenza dal 9 luglio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Cambio di velocità per biciclette ».

(Atto di cessione del 28 settembre 1937, registrato il 4 ottobre 1937 all'ufficio demaniale di S. Benedetto del Tronto, n. 27, vol. 1, atti privati).

N. 15790, trascritto il 20 aprile 1937.

Trasferimento totale da Ettore Marazzi, a Milano, ad Annita Guazzoni Ved. Marazzi e Elsa Marazzi, a Milano, della privativa industriale n. 345681 reg. gen.; con decorrenza dall'11 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Supporto o torretta per realizzare automaticamente i movimenti delle mitragliatrici utilizzando il peso del tiratore con o senza l'aggiunta di altre forze ».

(Per successione come da atto notorio del 2 ottobre 1936, registrato il 5 ottobre 1936 all'ufficio demaniale di Carate Brianza, n. 278, vol. 57, atti pubblici).

N. 15791, trascritto il 23 dicembre 1936.

Trasferimento totale da Scalia Accardi Giloramo, a Roma, alla Soc. An. Italiana F.E.R.V.E.T. (Fabbrica e Riparazione Vagoni & Tramways), a Bergamo, della privativa industriale n. 351261 reg. gen.; con decorrenza dall'11 novembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Profilati razionali metallici tubolari cilindrici per la costruzione di finestre, lucernari, serramenti di qualsasi genere, arredamenti per uffici, mobili e simili ».

(Atto di cessione del 24 novembre 1916, registrato il 25 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Bergamo, n. 2805, vol. 264, atti privati).

N. 15792, trascritto il 28 giugno 1937.

Trasferimento totale da Bernard Engelberg, Izac Engelberg e Adolf Halpern, i primi due a Milano, il 3° a Vienna, a Bernard Engelberg, Adolf Halpern e Edward Schloss, il primo e il terzo a Milano, il secondo a Vienna, della privativa industriale n. 351021 reg. gen.; con decorrenza dal 25 febbraio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Corpo irradiatore combinato di luce e di calore, con riflettore per cure di irradiazione ».

(Atto di cessione del 25 maggio 1937, registrato il 1° giugno 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 93723, vol. 3703, atti pubblici).

N. 15793, trascritto il 2 settembre 1937.

Trasferimento totale da Scipioni Luigi, a S. Terenzo, alla Soc. An. Italiana Magneti Marelli, a Milano, della privativa industriale n. 344105 reg. gen.; con decorrenza dall'8 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema meccanico per determinare automaticamente e contemporaneamente alla superficie esterna la superficie interna di cristalli ».

(Atto di cessione del 16 luglio 1937, registrato il 30 luglio 1937 all'ufficio demaniale di S. Angelo Lodigiano, n. 31, vol. 42, atti privati).

N. 15794, trascritto il 17 dicembre 1937.

Trasferimento totale dalla Ditta Ernst A. Hecker, a Schlettau i. Erzgebrige, a Elise Maxzowiak, a Lipsia, della privativa industriale n. 343283 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Arnese per eseguire l'ondulazione dei capelli ».

(Atto di cessione del 13 luglio 1937, registrato il 10 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 41385, vol. 3735, atti privati).

N. 15795, trascritto il 22 dicembre 1937.

Licenza d'uso non esclusiva da James Arthur Signmaster, a Bronxville, alla N. V. Hollandsche Kunstzijde Industrie e Algemeene Kunstzijde Unie N. V., a Buda ed a Arnhen, della privativa industriale n. 283033 reg. gen.; con decorrenza dal 10 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella fabbricazione di filamenti di seta artificiale ».

(Concessione del 28 maggio 1937, registrata il 14 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24646, vol. 530, atti privati).

N. 15796, trascritto il 22 dicembre 1937.

Licenza d'uso non esclusiva da James Arthur Singmaster, a Bronxville, alla N. V. Hollandsche Kunstzijde Industrie e Algemeene Kunstzijde Unie N. V., a Buda e ad Arnhen, della privativa industriale n. 282378 reg. gen.; con decorrenza dal 19 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella fabbricazione di filamenti di seta artificiale ».

(Concessione del 28 maggio 1937, registrata il 14 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24646, vol. 530, atti privati).

N. 15797, trascritto il 23 dicembre 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom, a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 240267 reg. gen.; vol. 698, n. 154 reg. att., con decorrenza dal 18 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei dispositivi per fotografie e la riproduzione di pellicole cinematografiche a colori ».

(Atto di cessione del 18 ottobre 1937, registrato il 16 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 44297, vol. 3738, atti privati).

N. 15798, trascritto il 28 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Oscar Heil, a Cambridge, alla Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., della privativa industriale n. 331634 reg. gen.; con decorrenza dal 23 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la generazione di onde corte ».

(Atto di cessione del 5 novembre 1937, registrato il 27 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 47811, vol. 3739, atti privati).

N. 15799, trascritto il 29 dicembre 1937.

Trasferimento totale dalla Nestlè and Anglo-Swiss Condensed Milk Co., a Vevey, alla Nestlè and Anglo-Swiss Holding Co. Ltd., a Vevey, della privativa industriale n. 262621 rag. gen.; con decorrenza dal 30 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per la separazione e l'essiccazione di corpi solidi sospesi in liquidi o in soluzioni ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 30 luglio 1937, registrato il 27 ottobre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 29498, vol. 3727, atti privati).

N. 15800, trascritto il 29 dicembre 1937.

Trasferimento totale dalla Nestlè and Anglo-Swiss Holding Co. Ltd., a Vevey, alla Société d'Etudes et Applications Industrielles, a Vevey, della privativa industriale n. 262621 reg. gen.; con decorrenza dal 30 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per la separazione e l'essiccazione di corpi solidi sospesi in liquidi o in soluzioni ».

(Atto di cessione del 9 agosto 1937, registrato il 24 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 47394, vol. 3739, atti privati).

N. 15801, trascritto il 30 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Carnacina Guido, a Milano, alla Soc. An. Italiana Addizionatrici, Calcolatrici Scriventi, a Milano, della privativa industriale n. 345235 reg. gen., con decorrenza dal 13 ottobre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di azionamento dell'apparato contatore scrivente nelle macchine calcolatrici ».

(Atto di cessione del 23 novembre 1937, registrato il 26 novembre 1937 all'ufficio demaniale di Abbiategrasso, n. 613, vol. 62, atti privati).

N. 15802, trascritto il 30 dicembre 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Italiana Addizionatrici, Calcolatrici Scriventi, a Milano, alla Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, Anonima, a Bologna, Borgo Panigale, della privativa industriale n. 345235 reg. gen.; con decorrenza dal 13 ottobre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di azionamento dell'apparato contatore scrivente nelle macchine calcolatrici ».

(Atto di cessione del 23 novembre 1937, registrato il 26 novembre 1937 all'ufficio demaniale di Abbiategrasso, n. 696, vol. 62, atti privati).

N. 15803, trascritto il 20 dicembre 1937.

Trasferimento totale dalla Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik, a Düsseldorf, alla Rheinmetall-Börsig A. G., a Düsseldorf, della privativa industriale n. 313400 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Arma da fuoco automatica con canna scorrevole ed otturatore bloccato ».

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 10 agosto 1936, registrato il 3 settembre 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12799, vol. 545, atti privati).

N. 15804, trascritto il 21 dicembre 1937.

Trasferimento totale da John Squires, a Hangerstown, Maryland, alla United Aircraft Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington, della privativa industriale n. 298362 reg. gen.; con decorrenza dal 22 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nelle pale delle eliche aeree e metodo di fabbricazione di queste ».

(Atto di cessione del 22 gennaio 1937, registrato il 15 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 25189, vol. 553, atti privati).

N. 15805, trascritto il 21 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Kurt Bratring, a Luckenwalde, Berlino, alla International Containers Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 338598 reg. gen.; con decorrenza dal 15 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo di fabbricazione di corpi cavi da prodotti di cellulosa ed altre masse plastiche con impiego di una forma a soffiamento o rigonfiabile rivestita da una pellicola elastica ».

(Atto di cessione del 18 novembre 1937, registrato il 14 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 24084, vol. 553, atti privati).

N. 15806, trascritto il 28 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Marchant William Douglas e Motosacoche S. A., a Ginevra, alla Motosacoche Soc. An., a Ginevra, della privativa industriale n. 340016 reg. gen.; con decorrenza dal 29 febbraio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di richiamo per valvole, specialmente di motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 29 novembre 1937, registrato il 21 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26502, vol. 553, atti privati).

N. 15807, trascritto il 28 dicembre 1937.

Trasferimento totale da John Thomas Russell Natson e Insular Lamps (Sydney) Ltd, a Londra, alla Austral Cabinet Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 345067 reg. gen.; con decorrenza dal 27 agosto 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle latrine igieniche ».

(Atto di cessione del 26 febbraio 1937, registrato il 22 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26676, vol. 553, atti privati).

N. 15808, trascritto il 30 dicembre 1937.

Trasferimento totale da Severino Gozzelino, a Torino, a Erwin Holland-Merten e Carl Erich Dreyer, a Erfurt, della privativa industriale n. 352268 reg. gen.; con decorrenza dal 3 aprile 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema ed apparecchio per la preparazione di alcali caustico ».

(Atto di cessione del 22 dicembre 1937, registrato il 23 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26834, vol. 553, atti privati).

N. 15809, trascritto il 13 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Victor Krupa, a New York, alla Peerless Film Processing Corporation, a New York, della privativa industriale n. 346020 reg. gen.; con decorrenza dal 10 novembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai procedimenti ed agli apparecchi per migliorare tra l'altro le qualità di conservazione di pellicole fotografiche ».

(Atto di cessione del 5 novembre 1937, registrato l'11 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29281, vol. 531, atti privati).

N. 15810, trascritto il 18 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Karl Wahl e Carl Röhrich, a Berlino, alla Projector Aktiengesellschaft, a Zurigo, della privativa industriale n. 280505 reg. gen.; con decorrenza dal 20 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la produzione fotografica di registrazione di suoni su pellicole o lastre ».

(Atti di cessione del 13 novembre 1937, registrato il 4 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28532, vol. 531, atti privati) da parte del primo e del 18 novembre 1937, registrato il 4 gennaio 1938 a Roma, n. 28531, vol. 531, atti privati, da parte del secondo.

N. 15811, trascritto il 21 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Curt Heber, a Berlin-Britz, alla Mechanische Werkstätten Neubrandenburg G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 310271 reg. gen.; con decorrenza dal 21 novembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di comando per lanciabombe adoperati su velivoli ».

(Atto di cessione del 26 novembre 1937, registrato il 20 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31017, vol. 532, atti privati).

N. 15812, trascritto il 21 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Curt Hebert, a Berlin-Britz, alla Mechanische Werkstätten Neubrandenburg G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 350910 reg. gen.; con decorrenza dal 10 aprile 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo elettrico lanciacarichi da installare su macchine aeree ».

(Atto di cessione del 26 novembre 1937, registrato il 20 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31017, vol. 532, atti privati).

N. 15813, trascritto il 21 dicembre 1938.

Trasferimento totale da John William Todd e Rowntree and Company Ltd., a York (Gran Bretagna), alla Rowntree and Company Ltd., a York (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 352242 reg. gen.; con decorrenza dal 12 maggio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti a prodotti alimentari o dolciumi lavorati ed alle combinazioni di essi con involucri ».

(Atto di cessione del 7 dicembre 1936, registrato il 20 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30945, vol. 532, atti privati).

N. 15814, trascritto il 21 gennaio 1938.

Trasferimento totale da John William Todd e Rowntree and Co. Ltd., a York (G. Bretagna), alla Rowntree and Co. Ltd., a York (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 352243 reg. gen.; con decorrenza dal 12 maggio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento perfezionato per produrre articoli alimentari e dolciumi ».

(Atto di cessione del 7 dicembre 1936, registrato il 20 gennaio 1938 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30945, vol. 532, atti privati).

N. 15815, trascritto il 4 gennaio 1938.

Trasferimento totale da Francesco Hatat, a Milano, a Emanuel Amigo, a Milano, della privativa industriale n. 353399 reg. gen.; con decorrenza dal 7 luglio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di fabbricazione di recipienti e di imballaggi di legno »

(Atto di cessione del 3 dicembre 1937, registrato il 6 dicembre 1937 all'ufficio demaniale di Abbiategrasso, n. 834, vol. 62, atti privati).

Roma, febbraio 1938-XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Media dei cambi e dei titoli

del 13 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,55
Francia (Franco)	53,20
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	4,97
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,23
Danimarca (Corona)	4,221
Norvegia (Corona)	4,751
Olanda (Fiorino)	10,53
Polonia (Zloty)	358,55
Portogallo (Scudo)	0,8595
Svezia (Corona)	4,874
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Id. 3,50 % (1902)	71,15
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,525
Id. Id. 5 % (1936)	93,90
Rendita 5 % (1935)	94,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,875
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio Marrucina, in Chieti.

Nella seduta tenuta il 10 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio Marrucina in Chieti l'avv. Michele Buracchio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1731)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono (Palermo), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 7 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono (Palermo), in liquidazione, il sig. Vincenzo Redanò è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1732)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta di cui al bando di concorso del 30 gennaio 1937, n. 31185, trasmessa in data 9 aprile 1938 dalla Regia prefettura di Salerno, ove si è svolto il concorso stesso;
Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta della Provincia, di cui al bando di concorso del 30 gennaio 1937, n. 31185:

1. Fregugia Cesarina	punti	51,875
2. Ricci Maria Rosa	»	51,750
3. Torchia Porzio Maria	»	49,750
4. Celli Armida	»	48,125
5. Rossetti Antonia	»	47,750
6. Bertarione Rava Rossa Maria	»	45,875
7. Barsi Agata	»	45,500
8. Gandolfi Zumma	»	44,000
9. Romagnoli Nella	»	42,000
10. Pinzetti Noemi Maria	»	41,875
11. Ferretti Bianca	»	40,375
12. Stramandinoli Antonietta	»	39,125

Cosenza, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PALMARDITA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta della Provincia, approvata con decreto Prefettizio di pari numero e data;
Viste le domande delle singole concorrenti, nelle quali sono indicate secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali le medesime hanno inteso di concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti, elencate secondo l'ordine della graduatoria già approvata, sono dichiarate vincitrici al posto di levatrice condotta rispettivamente nel Comune a fianco di ciascuna di esse segnato:

1. Fregugia Cesarina - Trebisacce.
2. Ricci Maria Rosa - Lungro.
3. Torchio Porzio Maria - Amantea (2ª condotta).
4. Celli Armida - Pedace.
5. Rossetti Antonia - Mailito.
6. Bertarione Rava Rossa Maria - S. Martino di Finita.
7. Barsi Agata - Amendolara.
8. Gandolfi Zumma - Pietrapaola.
9. Romagnoli Nella - Bocchigliero.
10. Pinzetti Noemi Maria - Domanico.
11. Ferretti Bianchi - Parenti.
12. Stramandinoli Antonietta - Bianchi.

Cosenza, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PALMARDITA.

(1632)

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrici condotte per i Comuni di Matera, Bernalda e Ferrandina, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

1. Marrocco Giuseppina	con punti	54,75	su 100
2. Bombardi Argia Maria	»	54,62	su 100
3. Borrelli Maria	»	49,02	su 100
4. Cuniglio Luisa	»	44	su 100
5. Pacione Luisa	»	40,37	su 100

Matera, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI.

p. *Il prefetto*: FERRERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta per i comuni di Matera, Bernalda e Ferrandina;
Vista la indicazione delle sedi per ordine di preferenza fatte dalle concorrenti;
Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 201;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa le seguenti concorrenti per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Marrocco Giuseppina, Matera 2ª condotta;
2. Bombardi Argia Maria, Bernalda 2ª condotta;
3. Borrelli Maria, Ferrandina 1ª condotta.

Matera, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI.

p. *Il prefetto*: FERRERI.

(1656)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.